

Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili

Indice

Art. 1- Oggetto e finalità del regolamento

Art. 2 - Funzioni

Art. 3 - Luogo della celebrazione

Art. 4 - Orario di celebrazione

Art 5- Onerosità e gratuità

Art. 6- Tariffe

Art. 7 – Allestimento della sala

Art. 8 - Prescrizioni per l'utilizzo della sala

Art. 9 - Matrimonio con l'ausilio di un interprete

Art. 10 - Unioni civili

Art. 11 – Norma di interpretazione

Art. 12 – Casi non previsti dal presente regolamento

Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili

Art. 1- Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili come regolati dalle disposizioni di cui dall'art. 106 all'art. 116 del codice civile.
2. La celebrazione del matrimonio e dell'unione civile è attività istituzionale garantita ai cittadini così come previsto dal Codice Civile, dalla Legge n.76/2016 e dal vigente Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 396/2000).

Art. 2 - Funzioni

1. Per la celebrazione dei matrimoni civili il Sindaco può delegare le funzioni di ufficiale di stato civile ai dipendenti a tempo indeterminato o al Segretario Generale.
2. Possono celebrare i matrimoni civili anche assessori o consiglieri comunali o cittadini italiani che abbiano i requisiti per la elezione a consigliere comunale a ciò abilitati per legge ed appositamente delegati dal Sindaco.

Art. 3 - Luogo della celebrazione

1. Il matrimonio civile può essere celebrato, su domanda degli interessati, in uno dei seguenti luoghi sedi del Comune:
 - Palazzo Comunale;
 - Idonee strutture pubbliche individuate con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale.
2. La Giunta Comunale con apposito atto deliberativo potrà individuare strutture private idonee alla celebrazione di matrimoni civili presso siti che anche se esterni alla casa comunale siano nella disponibilità giuridica del Comune con carattere di ragionevole continuità temporale e che siano dedicati in via non occasionale alla celebrazione dei matrimoni.
3. Qualora uno degli sposi sia impossibilitato a recarsi presso i luoghi individuati al comma 1, a causa di documentata infermità o altro impedimento, l'Ufficiale di Stato Civile si trasferisce con il segretario comunale nel luogo in cui si trova lo sposo/a impedito per celebrarne il matrimonio secondo le modalità indicate dalla normativa vigente.

Art. 4 - Orario di celebrazione

1. I matrimoni civili sono celebrati, in via ordinaria, all'interno dell'orario di servizio degli Uffici comunali.
2. La celebrazione richiesta in giorni e/o orari diversi è subordinata alla disponibilità degli amministratori e delle strutture dell'Amministrazione Comunale e previo pagamento della relativa tariffa.
3. I matrimoni celebrati da ufficiali di stato civile estranei all'Amministrazione comunali potranno aver luogo solo nell'orario di servizio del personale comunale.

Art 5- Onerosità e gratuità

1. I matrimoni celebrati nei locali dell'ufficio di stato civile da un funzionario comunale delegato, nell'orario di ufficio, sono gratuiti per i residenti ed è prevista solamente la presenza dei nubendi, dei testimoni e del fotografo a causa della limitata capienza dell'ufficio.
2. Per la celebrazione dei matrimoni in uno degli altri luoghi di cui all'art. 3, comma 1, è dovuto il pagamento dell'importo delle tariffe stabilite annualmente dalla Giunta comunale con apposito atto.
3. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati per causa imputabili al Comune, si provvederà alla restituzione totale delle somme eventualmente corrisposte.
4. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti.

Art. 6- Tariffe

1. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, determina e aggiorna l'importo del contributo previsto per la celebrazione dei matrimoni, assumendo come parametri di base tutti i costi, diretti e indiretti, connessi allo svolgimento del servizio, quali spese per il personale, gestionali e servizi appaltati.
2. Il contributo è differenziato secondo l'orario di svolgimento del servizio, il luogo di celebrazione del matrimonio e la residenza dei nubendi.

Art. 7 – Allestimento della sala

1. I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala ove si celebra il matrimonio con ulteriori arredi ed addobbi, compatibili con le caratteristiche storico – artistiche del luogo prescelto, che, al termine della cerimonia, dovranno essere integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti. La sala dovrà essere quindi restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione.
2. Il Comune di Bibbiena si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi e addobbi temporanei disposti dai richiedenti.

Art. 8 - Prescrizioni per l'utilizzo della sala

1. E' vietato spargere riso, coriandoli, confetti, petali di fiori ed altro all'interno dei locali utilizzati per la cerimonia; è vietato l'uso di candele o cero, di razzi o altro materiale pirotecnico all'interno delle sale utilizzate per il matrimonio.
2. Qualora venga trasgredita detta disposizione, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà

addebitato al soggetto richiedente la sala per la celebrazione del matrimonio civile una somma, stabilita con apposita deliberazione di Giunta, a titolo di contributo per le spese di pulizia.

3. Nel caso si verificano danni alle strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente la sala.

Art. 9 - Matrimonio con l'ausilio di un interprete

Nel caso i nubendi, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'ufficiale dello stato civile, prima della celebrazione del matrimonio, di comprendere la lingua italiana. Qualora dimostrassero di non intendere la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete così come previsto dall'art. 13 e 66 del D.P.R. n. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere gli sposi stessi ed il costo della prestazione rimane a carico dei richiedenti.

L'interprete individuato dovrà presentarsi all'ufficiale di stato civile almeno 7 (sette) giorni prima della celebrazione del matrimonio, munito di un documento in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico e sottoscrivere apposito verbale di nomina comprensivo di giuramento.

Art. 10 – Unioni civili

1. Il presente regolamento si applica alle unioni civili tra persone dello stesso sesso di cui alla Legge n. 76 del 20 maggio 2016.

2. Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 76/2016.

3. Relativamente al soggetto celebrante, per le unioni civili si applica solo quanto previsto dall'art. 2 c.1.

Art. 11 – Norma di interpretazione

1. - Gli articoli del presente regolamento nella parte in cui riportano il termine “matrimonio civile” si intendono riferiti anche alle unioni civili, salvo quanto previsto dall'art. 2 comma 2.

2. – I termini “sposi” e “nubendi” del presente Regolamento relativi ai matrimoni civili sono sostituiti dal termine “parti” riferiti all'unione civile .

Art. 12 – Casi non previsti dal presente regolamento

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione: il codice civile, il D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, la legge n. 76 del 20 maggio 2016 e successive modifiche ed integrazioni, il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, lo Statuto Comunale.